



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 9 del 18 agosto 2021 - Legge sulla cittadinanza, modifiche del 19 febbraio 2024

*Legge ordinaria n. 9/21 del 18 agosto 2021,
Legge sulla cittadinanza, modifiche del 19
febbraio 2024*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 – Richiesta di cittadinanza

1. Per richiedere la cittadinanza è necessario fornire il proprio Nome e Cognome, comunicare le cittadinanze micronazionali di cui si è attualmente in possesso, e superare il Test per la cittadinanza presente in un modulo appositamente predisposto dal Ministero degli Interni.
2. Dopo aver compilato il modulo è necessario comunicarne l'avvenuta compilazione al Ministero degli Interni, che valuterà o meno, fornendo adeguate motivazioni, la richiesta di cittadinanza. Il Ministero degli Interni dovrà comunicare tale decisione all'interno del canale dell'Ente Unico Registri Carte Atti (EURECA).

Art. 2 – Permessi di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno riconosce e garantisce la tutela dei diritti civili all'interno dei territori lumenarensi.
2. Il permesso di soggiorno viene concesso a tutti gli stranieri presenti nei territori della Repubblica che esprimano pubblicamente, ovvero presso le autorità, la volontà di permanere a Lumenaria senza comunque richiedere la cittadinanza, ovvero a coloro che, nei modi precedenti, non esprimano una volontà contraria, purché si siano identificati presso il personale del Corpo della Polizia di Stato ovvero presso il Ministero degli Interni, salvo che la loro identità non sia già nota o presente in atti pubblici precedenti.
3. Nel momento in cui allo straniero viene concesso l'ingresso a Lumenaria, il Ministero degli Interni è tenuto a conferirgli un permesso di soggiorno, per permettere allo straniero di conoscere la Repubblica e finalizzato alla richiesta della cittadinanza, dalla durata di una settimana, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Lo straniero non abbia mai ricevuto un permesso di soggiorno in precedenza dal Ministero degli Interni;
 - b) Lo straniero non stia scontando una condanna all'espulsione o all'esilio comminata dal Tribunale di Giustizia.
4. Il permesso di soggiorno, con decisione motivata, può essere revocato dal Ministero

degli Interni. Avverso la revoca del permesso di soggiorno lo straniero può presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 3 – Elenchi della popolazione

1. La popolazione censita viene iscritta in un registro pubblico, di competenza del Ministero degli Interni.

2. Nel registro sono inseriti, in via preferenziale e con categorie apposite, i restanti cittadini e gli stranieri residenti.